

---

---

## TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1851

---

---

- 26 -  
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

**SOMMARIO.** *Continuazione della discussione del progetto di legge intorno alle risate — Considerazioni del relatore sulle aggiunte dei senatori Piazza e Alfieri — Adozione dell'articolo 7 — Aggiunta del relatore all'articolo 8 — Adozione del paragrafo 1 e dell'aggiunta — Soppressione proposta dal senatore Piazza al secondo alinea dell'articolo 8, combattuta dai senatori Moris e Sclopis, ed appoggiata dal ministro dell'interno — Nuova redazione dell'alinea, proposta dal senatore Alfieri — Il ministro dell'interno ne propone la soppressione — Adottata — Approvazione degli articoli 8 e 9 — Relazione del senatore Giulio sull'aggiunta del senatore Piazza, e redazione nuova proposta dall'ufficio centrale, assentita dal senatore Piazza — Nuova aggiunta dello stesso, ed osservazioni del relatore — Approvazione della prima aggiunta del senatore Piazza — Articolo 9 bis — Nuova redazione dell'aggiunta del senatore Alfieri, proposta dallo stesso, accettata dall'ufficio centrale — Approvata — Schiarimenti chiesti dal senatore Massa Saluzzo in ordine all'articolo 10 del progetto, dati dal ministro dell'interno, dal relatore, e dal senatore Sclopis — Osservazioni del senatore Piazza circa i perimetri, e risposta del senatore Moris — Addizione del senatore Alfieri circa le multe — Approvazione della stessa, dell'articolo e della legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4 pomeridiane.

**CIBRAMIO**, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

### **SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE INTORNO ALLE RISATE.**

**PRESIDENTE.** Il Senato ieri ha rimandato all'ufficio centrale il paragrafo 4 dell'articolo 7 proposto dal senatore Piazza, coll'aggiunta nell'articolo 10 proposta dal senatore

Alfieri affinché ne facesse studio: quindi io invito la Commissione a leggere la sua relazione.

**GIULIO**, relatore. Signori senatori, in sul finire della seduta di ieri voi avete deliberato di rimandare allo studio dell'ufficio centrale l'emendamento proposto dal signor senatore Piazza come addizione da farsi all'articolo 7 del progetto di legge. Voi avete pure incaricato i vostri commissari di esaminare se non restasse nella legislazione presente delle risate una lacuna circa alle formalità da seguirsi per impetrare lo stabilimento di nuove risate nei perimetri in cui questo stabilimento non è assolutamente vietato dalle leggi antiche.

L'ufficio ha adempiuto, per quanto la brevità del tempo glielo permetteva, al doppio incarico che voi gli avete commesso. Esso è quindi venuto in deliberazione di proporvi l'aggiunta di alcune disposizioni al progetto di legge; quella proposta dall'onorevole senatore Plezza, relativa alla facoltà da concedersi di stabilire nuove risaie per ragione di vicenda ed in compenso di altre risaie antiche, le quali venissero contemporaneamente soppresse, quantunque presentata da lui in forma di emendamento addiettivo all'articolo 7, parve tuttavia all'ufficio centrale dover formare argomento di un articolo affatto separato.

Infatti, l'articolo 7 si riferisce unicamente a risaie stabilite prima del 1849 in contravvenzione alle leggi precedenti, e dichiara quali siano quelle che potranno continuare a sussistere fino alla promulgazione di una legge definitiva, mentre invece la disposizione contenuta nella proposta dell'onorevole senatore Plezza si riferisce tutta all'avvenire, permettendo che in avvenire si possano per ragione di vicenda sostituire risaie nuove ad altre risaie antiche.

Per questi motivi, l'ufficio centrale ha creduto che questa disposizione, qualora piaccia al Senato di accoglierla in termini alquanto modificati da quelli in cui venne ieri presentata, debba trovare una più giusta sede tra gli articoli 9 e 10 della legge presente.

Io mi riservo adunque a presentare a suo tempo quest'articolo, seppure il Senato non crede dover fin d'ora deliberare su di esso.

Lo stesso dirò pure della disposizione tendente a colmare la lacuna denunciata dall'onorevole senatore Alfieri: quando avrò l'onore di trattenermi su questo argomento, mi farò a dimostrare che effettivamente la lacuna esiste, e che è opportuno colmarla; ma anche questa essendo disposizione affatto distinta da tutto ciò che si riferisce a legittimare le contravvenzioni passate, sarebbe mal collocata al punto al quale la discussione ci ha condotti, e gioverà inserirla fra l'articolo 9 e l'articolo 10.

Se il Senato lo crede, si potrebbe intanto procedere alla discussione e al voto sull'articolo 7, alla discussione e voto sull'articolo 8 al quale avrò l'onore di proporre un'aggiunta in nome della Commissione, riserbando dopo la votazione dell'articolo 9 l'esame della proposta di quelle diverse disposizioni che avrò l'onore di sottoporre alla deliberazione vostra.

**PRESIDENTE.** Propone l'ufficio centrale, per mezzo dell'onorevole suo relatore, che si devenga fin d'ora alla votazione dell'articolo 7 e quindi si apra la discussione sull'articolo 8 sul quale anche proporrà qualche emendamento, riservato il luogo alla proposta Plezza, ed alla proposta Alfieri tra l'articolo 9 e il 10.

Chi crede che possa in questa maniera procedersi voglia levarsi.

(Il Senato acconsente.)

Pongo ai voti l'articolo 7, del quale ho già avuto l'onore di leggere i singoli paragrafi.

Chi approva l'articolo 7 voglia levarsi.

(Il Senato approva.)

« Art. 8. Le risaie che, in contravvenzione al disposto dall'articolo 2, non fossero state consegnate, ovvero si fossero conservate contrariamente al prescritto dell'articolo 1 o nonostante la soppressione pronunziata in conformità dell'articolo 6, verranno nel più breve termine e senza altro fatte distrarre a diligenza dell'intendente generale ed a spese dei contravventori.

« I proprietari saranno civilmente responsabili pel fatto dei loro fittaiuoli, agenti o massari. »

La parola è allo stesso relatore dell'ufficio centrale.

**GIULIO, relatore.** Questo articolo 8 dà una sanzione alla disposizione degli articoli precedenti relativi alla soppressione di certe risaie. Esso statuisce, infatti, che qualora queste risaie fossero conservate, contro al prescritto dell'articolo primo, o nonostante la soppressione pronunziata in conformità coll'articolo 6, esse verranno fatte distruggere a diligenza dell'intendente generale ed a spese dei contravventori.

Nella seduta di ieri il Senato ha accolta un'aggiunta proposta dall'ufficio centrale, per la quale, nel caso che debba sopprimersi una risaia esistente, il proprietario è tenuto a dar corso alle acque che vi avesse condotte per lo stabilimento della risaia medesima.

Quest'aggiunta sembra recare di necessità che anche a questa disposizione si dia una sanzione eguale a quella che l'articolo stabilisce per l'inesecuzione delle altre disposizioni della legge.

Quindi l'ufficio centrale è di parere che tra il primo ed il secondo paragrafo di quest'articolo ottavo si aggiunga quanto segue: « ove si fossero tralasciate le opere necessarie per dar corso alle acque in conformità del disposto dell'articolo 6bis, l'intendente le farà eseguire d'ufficio a spese dei contravventori. »

**PRESIDENTE.** Se non chiesi la parola sull'articolo, o su qualche parte del medesimo, niente osta a che il Senato possa essere in grado di votare il primo paragrafo; quindi verrà in votazione l'aggiunta fatta dall'ufficio centrale.

Chi approva il primo paragrafo voglia levarsi.

(È approvato.)

Metto ai voti il primo alinea proposto dall'ufficio centrale.

(È adottato.)

**PLEZZA.** Domando la parola per fare un'osservazione sul terzo alinea.

**PRESIDENTE.** Il senatore Plezza ha la parola.

**PLEZZA.** Io propongo che a quest'alinea così concepito: « I proprietari saranno civilmente responsabili dei loro fittaiuoli, agenti o massari, » venga soppressa la parola *fittaiuoli*, perchè se trovo ragionevole che il proprietario sia responsabile per l'agente o per il massaro (perchè egli ha mezzo di impedire la contravvenzione), non trovo sostenibile che sia responsabile anche per il fatto del fittaiuolo, il quale non dipendendo per nulla da lui, può trasgredire la legge anche contro la volontà del proprietario, e non ostante l'espressa sua proibizione; imperocchè le leggi non somministrano al proprietario alcun mezzo per impedire che il fittaiuolo trasgredisca alla legge stessa.

Per queste ragioni propongo che si sopprima la parola *fittaiuoli*.

**PRESIDENTE.** Propone il senatore Plezza che dal terzo alinea si tolga la parola *fittaiuoli* e si lasci quella di *agenti*.

Domando se vi ha chi appoggi questa proposta.

**DE CARDENAS.** Io l'appoggio, non però come membro dell'ufficio centrale.

(È appoggiata.)

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Moris.

**MORIS.** Se il Codice civile rende responsabile i proprietari per il fatto dei loro fittaiuoli, io acconsento alla proposta fatta dall'onorevole senatore Plezza; ma in questo solo caso.

Mantenendo il fittaiuolo, contrariamente alla legge che discutiamo, ed al disposto dei due paragrafi dell'articolo 1, una risaia, il proprietario, che suppongo lontano dalla risaia, sarà egli tenuto pel fatto del proprio fittaiuolo? Dirà quegli: non sono io che ho infranto la legge; il fittaiuolo invece dirà: ho preso in affitto tale risaia, ed in conseguenza sono in di-

ritto di coltivarla. Quale dei due, domanderò io, incorrerà nella pena?

Fa d'uopo che la legge provveda...

**PIEZZA.** Domando la parola.

**MORIS** ...epperò, se dal Codice civile il proprietario è tenuto per il fatto del proprio fittaiuolo, si potrà cancellare la parola *fittaiuoli* dall'articolo 8; nel caso contrario crederci che dovrebbe essere mantenuta.

**PIEZZA.** Farò osservare che il caso citato dall'onorevole senatore preopinante è affatto diverso da quello contemplato nella presente legge.

Quando si dice che il fittaiuolo può invocare, che dal proprietario ha ricevuto il diritto di coltivare un fondo a risaia, si parla del caso nel quale, nel contratto d'affitto, il proprietario ha espressamente concesso il diritto di coltivare a riso, che egli non avea, ed allora il proprietario è tenuto pel fatto proprio, per aver esso contravvenuto, accordando un diritto che non avea, al disposto della legge, e per aver con ciò indotto in errore il fittaiuolo ed essere stato causa della contravvenzione; ma non è tenuto pel fatto a lui non imputabile del fittaiuolo.

Qui si tratta semplicemente del caso in cui il fittaiuolo abbia senza una partecipazione, né diretta né indiretta, del proprietario, coltivato a riso in contravvenzione della legge.

Quando un proprietario non è concorso nella trasgressione della legge, quando non ha dalle leggi un mezzo per impedire questa trasgressione, questi non deve essere responsabile, tanto più che egli può essere già abbastanza danneggiato dall'opera del fittaiuolo che incorre nella sanzione della stessa legge. Supponiamo che un fittabile sia in difficile stato pecuniario per pagare il fitto, e che per pagarlo voglia coltivare a riso i fondi, tentando, come alle volte si fa, la fortuna di un buon raccolto a buon prezzo e che poi si vegga distruggere il raccolto; ne verrà che il proprietario sarà già indirettamente punito dall'impossibilità a cui sarà ridotto l'affittavolo di pagare i fitti; ed oltre a ciò, volete che lo sia direttamente dalla legge, la quale lo obblighi a pagare il prezzo della contravvenzione, alla quale non ha contribuito, e forse non l'avrebbe permessa se avesse avuto mezzi di impedirla?

Non vale che in altre leggi sia tenuto il proprietario responsabile pel fittaiuolo, perchè sarebbe d'uopo in primo luogo esaminare i casi speciali nei quali vi si potrebbero forse trovare particolari ragioni; in secondo luogo, ammetto che anticamente si usasse di rendere responsabili i proprietari per i fittaiuoli in molti casi; ma siccome questo uso è evidentemente contrario alla giustizia, ed è stato un abuso, una disgrazia che si sia praticato altre volte, perciò non deve replicarsi ora che si sta discutendo della giustizia della legge presente. Io dico adunque che chi non ha mezzo di impedire contravvenzioni non può dal legislatore essere chiamato responsabile delle contravvenzioni stesse; epperò persisto nella proposta soppressione.

**GALVAGNO, ministro per l'interno.** Tra il proprietario ed il fittaiuolo non v'ha certamente responsabilità civile la quale sia prescritta dal Codice, perchè la legge colpisce sempre il contravventore.

Quando il contravventore solo è responsabile, egli è in quanto che la persona la quale ha contravvenuto non è persona diversa dal proprietario e in qualche modo rappresenta il proprietario medesimo.

Ma quando colui il quale contravviene non rappresenta il proprietario, la responsabilità è propria e non può essere del proprietario.

Quindi l'articolo 1502 del Codice civile non parla che delle

relazioni tra i padroni o committenti per i danni cagionati dai domestici o da commessi nelle funzioni loro affidate.

Questa responsabilità civile non vi è, e sarebbe necessaria una legge espressa. È egli il caso di stabilire questa responsabilità?

Io non lo credo. La difficoltà sta nel vedere a chi tocca pagare le spese tra il proprietario ed il fittaiuolo.

L'intendente generale deve d'ufficio far eseguire la soppressione delle risaie.

Questa questione può essere una questione privata tra il proprietario ed il fittaiuolo, il Governo agirà certamente contro il proprietario, ed il proprietario, che si crederà di aver ragione, farà citare in sua vece il fittaiuolo, e quindi mi pare che non sia il caso di definire questa questione con una disposizione espressa di legge.

Quanto poi allo stabilire nell'articolo che il proprietario sia responsabile civilmente, credo sarebbe andare contro alle disposizioni del Codice civile; ed io perciò sarci d'avviso che si possa adottare l'emendamento Piezza tendente a sopprimere la parola *fittaiuoli*.

**SCLOPIS.** Il signor ministro dell'interno è inclinato ad abbandonare il progetto di legge, perchè crede che in questa parte la responsabilità impegnata debba autorizzare particolarmente il fittaiuolo; io sarò più tenero pel progetto, ancora di quello che lo sia chi l'ha presentato. A me pare sia molto ragionevole la disposizione quale si era introdotta, sotto una sola considerazione; la considerazione che mi muove ora ad appoggiare il progetto quale fu presentato dal Ministero, e che cade attualmente in discussione, si è che qui si tratta di un genere speciale ed essenziale di coltivatori, per cui ci vuole una precauzione particolare. Il concessionario, o, se meglio piace, il titolare del possesso di coltura a risaia è di regola il proprietario.

Il fittaiuolo *utendo jure* del proprietario, viene a godere di questo privilegio; il proprietario sicuramente deve egli essere considerato come il primitivo soggetto a questa specialità di disposizione.

Ora qui si tratta di un fittaiuolo, il quale avendo causa dal suo proprietario, muterebbe lo stato delle cose, si porrebbe in contravvenzione: risalgo sempre alla ragione della concessione; vedo il proprietario vero titolare, ed in vista di ciò io credo che possiamo tenerlo per civilmente responsabile. Anzi dobbiamo tenerlo per civilmente responsabile, senza paura d'incorrere in quella taccia d'ingiustizia che moveva i lamenti del senatore Piezza, perchè sicuramente quando si tratta di destinare ad un genere di coltura un podere, il proprietario il quale ha tutto l'interesse di sorvegliare tutte le colture del suo fondo non sarà facilmente indotto in errore, od almeno in quella ignoranza che facilmente si avvicina all'errore colpevole, e per conseguenza non vedo la disposizione ingiusta. Mi pare anzi più coordinata col principio del sistema adottato e da cui si inizia tutta questa parte di legislazione, e non avrei difficoltà a lasciare l'articolo tal quale si trova.

**GALVAGNO, ministro per l'interno.** Domando la parola.

Osserverò in risposta all'onorevole preopinante che io sono tenero dei miei progetti sino a che non li credo lesivi della giustizia; ma sono più tenero della giustizia, ed a me parve che meno giusta sia questa disposizione. Io mi sono fatta questa questione: è egli veramente il caso di prescindere dalle regole generali di responsabilità civile per stabilire una nuova responsabilità non concessa dal Codice civile? Questa è la domanda che io mi son fatta: è ella necessaria questa prescrizione per stabilire una nuova responsabilità civile,

quando non se ne ha bisogno per ottenere lo scopo che si propone la legge? Io dico che non se ne abbisogna, poichè l'intendente generale fa eseguire le opere, agisce sul fondo, agisce sulle risaie quando che vi sia la contravvenzione. Ma si dice: il proprietario è egli che è soggetto alla contravvenzione? Domando perdono: può anche darsi che chi ha in affitto un fondo coltivabile a risaia ricorra per la concessione. Il Governo farà tale domanda a chi chiede la concessione: avete l'assenso del proprietario? Ma quando il proprietario non può assentire non è desso che ottiene la concessione.

Se dunque il fittaiuolo coltiva, non ostante la proibizione, un fondo, io credo essere il fittaiuolo che contravvenga, e non il proprietario.

Io dico dunque che qui si viene a fare un'eccezione della legge in materia di responsabilità, che è per nulla eccezione, non essendo necessaria; e credo che non si possa prescindere dai principii generali della responsabilità stabilita dal Codice civile.

**ALFIERI.** Io prego il Senato a permettermi di provarmi a comporre la lite che è sorta fra il senatore Plezza ed il senatore Sclopis da una parte, ed il ministro dell'interno dall'altra: questo è in occasione dell'ultimo paragrafo dell'articolo 8, ove è detto che i proprietari sono responsabili pel fatto degli affittavoli.

Per quanto io sia in grado di giudicare del merito della questione che si è sollevata, mi pare che vi sia alquanto di ragione e da una parte e dall'altra, ed io ho creduto che all'una e all'altra si possa soddisfare con una leggiera modificazione nel paragrafo medesimo, invertendo i termini che compongono il detto paragrafo, ed aggiungendovi qualche spiegazione.

Mi pare difatti che si dicesse: « I proprietari saranno civilmente responsabili pel fatto dei loro agenti, massari o fittaiuoli, salvo il caso, in quanto a questi ultimi, che venisse dimostrato che non vi fosse compartecipazione nel fatto incriminato per parte dei proprietari; » parmi, dico, che così dicendo si verrebbe a togliere ciò che forma la sostanza della difficoltà; e nel vero, se il fatto è proprio del fittaiuolo, mediante la redazione che io propongo, egli ne porterà tutte le pene: se piglia parte il proprietario, oltre l'azione civile che rimane aperta al fittaiuolo per quello che gli possa toccare, questo proprietario sarà passivo della sanzione in faccia alla legge, che ora da noi si va discutendo; parmi dunque che con questa redazione si venga avviando ad entrambi gli inconvenienti accennati dal preopinante.

**GALVAGNO, ministro per l'interno.** Mi pare che vi sarebbe un modo più semplice, cioè di sopprimere intieramente il paragrafo, perchè i proprietari sono sempre responsabili pei loro agenti. La questione sarà se siano o no responsabili del fatto dei fittaiuoli; ma siccome la legge dice che i fatti soli stabiliranno le contravvenzioni, tanto vale togliere il paragrafo e lasciare la cosa al diritto comune, cioè gli agenti, massari o fittaiuoli saranno responsabili quando saranno essi i contravventori.

**SCLOPIS.** Facile sarà al certo la composizione, e tornerrebbe a convenienza di tutti i litiganti.

Quanto a me, mi sarei accostato al ministro dell'interno, quando diceva che si poteva comprendere il caso del fittaiuolo concessionario diretto della permissione di coltivare il riso.

Per me tutta la difficoltà stava in ciò, di dire che là dove c'è iniziativa di privilegio, ci debba essere responsabilità. Difatti, io credo che il togliere affatto la parola fittaiuolo, ed il voler addossare al fittaiuolo solo questa responsabilità,

sia forse pericoloso, perchè, ripeto, desidero di risalire all'origine; e quando il proprietario si tiene per concessionario, io credo che allora il proprietario è passibile anche per mezzo del suo fittaiuolo della contravvenzione che ha fatto in conseguenza dell'ottenuto o non ottenuto privilegio.

Chechè ne sia per altro, a me basta l'aver stabilito che non c'è ingiustizia in tale disposizione, e sarà bene il chiarirlo. Io credo che forse, se si adottasse la variazione proposta in ultimo dal signor ministro dell'interno, vale a dire di fare il caso del fittaiuolo, il quale sarebbe direttamente concessionario di questo permesso, ed avrebbe contravvenuto, io credo che allora sarebbe tolta la difficoltà. Ma quando anche si voglia venire alla partecipazione, proposta dal marchese Alfieri, siccome allora ci sarà la ragione di quest'obbligo, contratto senza convenzione, nel fatto di partecipazione del proprietario, io credo che saranno salvate non solo le ragioni di giustizia, ma anche i riguardi dovuti.

**PRESIDENTE.** Debbo far notare al Senato che l'emendamento Alfieri virtualmente comprende le spiegazioni date dal ministro al senatore Sclopis, vale a dire l'eccezione del caso in cui la concessione sia stata fatta direttamente al fittaiuolo; in quanto che nell'emendamento si esclude la responsabilità del proprietario ogniqualvolta non sia egli in alcun modo comparsa della seguita contravvenzione. Ora non vi è altra miglior maniera di essere estraneo a quella riscossione abusiva, che allorchando non al proprietario, ma al fittaiuolo venne fatta la concessione. Mi pare adunque che la redazione Alfieri soddisfaccia a tutte le difficoltà.

**PLEZZA.** Non so se si metterà ai voti prima la proposizione del ministro, di sopprimere cioè l'intero articolo; allora prescinderei dal fare osservazioni; ma quando venisse il caso di discutere la proposizione Alfieri, alla quale aderisco in massima, desidererei di dire ancora una parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Massa Saluzzo.

**MASSA SALUZZO.** Prima di stabilire una norma generale in legge provvisoria, è essenziale di vedere se vi sia necessità di questa norma, e se ella sia appropriata alle esigenze della stessa legge.

In questo paragrafo si stabilisce per regola generale che i proprietari saranno tenuti civilmente pei fittaiuoli e per gli agenti o massari. Una norma generale è stabilita dalle leggi civili; esiste nel Codice civile una disposizione per cui i proprietari sono responsabili in certi determinati casi. Questi certi determinati casi saranno o non saranno compresi nelle circostanze delle quali si tratta? Lo sono o non lo sono? Se lo sono, l'articolo è inutile; se non lo sono, l'articolo mi pare troppo inoltrato per una legge provvisoria; poichè pare che in una tal legge non si debba stabilire un principio di diritto che non sia sanzionato dalle leggi generali.

Quindi, per queste ragioni, crederei di aderire alla proposizione del ministro, cioè di sopprimere assolutamente l'articolo.

O vi è la legge generale, o non vi è; se vi è, l'articolo è superfluo; se non vi è, l'articolo stabilisce una norma particolare per questi casi, la quale mi sembra non doversi contenere in leggi provvisorie.

Tre sono le disposizioni dell'attuale legge: distruzione delle risaie assolutamente, senza distinzione per quelle che riguardano l'anno 1850, e posteriormente; consegna delle risaie sino a tutto il 1849; proibizione delle risaie non consegnate, ed ordine di distruggerle se non saranno distrette.

L'articolo primo non parla di fittavoli, il secondo parla di proprietari e non di fittavoli; l'articolo 6 parla dell'intendente generale il quale autorizzerà oppure ordinerà la di-

struzione, ed ordinerà a chi di diritto di far le spese necessarie per questa distruzione: sarà al fittavolo, se riconoscerà che il fittavolo è contabile; sarà al proprietario, se toccherà a questo di far queste spese. L'articolo secondo parla delle consegne, e queste non sono addossate ai fittavoli; dunque non sarà mai il caso di applicare le disposizioni penali ai fittavoli per una non fatta consegna. L'articolo primo riguarda le risaie da distruggersi perchè fatte dopo il 1849; bisognerà vedere dunque chi le ha fatte: o è l'affittavolo o è il proprietario.

In tal caso sarà sempre l'intendente il quale ordinerà la distruzione di questo risaie, e nell'ordinare la distruzione ordinerà pure chi debba farla.

Credo adunque che sia ragionevole e giusta la soppressione proposta dal ministro dell'Interno del quale si tratta.

**PRESIDENTE.** Ha proposto che si sopprima?

**SALVAGNO, ministro dell'Interno.** Ho proposto la soppressione.

**PRESIDENTE.** La questione si aggira tra la soppressione dell'articolo, proposta dal ministro dell'Interno, e la modificazione del terzo paragrafo dell'articolo, proposta dal senatore Plezza, alla quale il senatore Alfieri ha dato una diversa portata, acconsentita già dal proponente.

Memore, il presidente, che il Senato recentemente ha deliberato di non assoggettare mai a votazione le proposte di soppressione di articoli, alle quali perciò si dee supplire col voto ordinario d'ammissione o reiezione degli articoli medesimi, non può altro fare se non che mettere ai voti l'emendamento Alfieri, giacchè chi vuole votare la soppressione naturalmente darà il suo voto contrario all'emendamento Alfieri, e così viceversa.

Io dunque metto ai voti l'emendamento Alfieri acconsentito dal senatore Plezza.

**PLEZZA.** Io aveva domandato la parola nel caso che si mettesse ai voti l'emendamento Alfieri per fare una semplice osservazione.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**PLEZZA.** A termini dell'emendamento Alfieri le prove della non compartecipazione sono a carico del proprietario.

Non posso farmi un'idea ben chiara del come farà il proprietario a provare di non avere compartecipanza. Io direi...

**PRESIDENTE.** (Interrompendo) L'emendamento Alfieri non mette a carico del proprietario la prova, dice solamente: ove venisse dimostrata.

**PLEZZA.** Dunque nasce la questione....

**PRESIDENTE.** Se è richiesto, cercherà di prosciogliersi dall'imputazione fattagli.

**PLEZZA.** Ma come farà a dare la prova di non aver fatto una cosa? Come farà a dare la prova di una cosa negativa?...

Una voce. Dirà: Non l'ho fatto.

Una voce. Non la darà. (Rumori diversi)

**ALFIERI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**ALFIERI.** Io aveva, come dissi, proposto un emendamento per comporre quella lite che mi pareva insorta. Ora il senatore Sclopis dichiarò d'aderire alla proposta fatta dal ministro dell'Interno, alla quale aderisce pure il mio onorevole collega il senatore Plezza; quindi tra i litiganti non c'è più lite, ed io rinunzio al mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Chi approva il terzo paragrafo dell'articolo sorga.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'articolo 8 ridotto a due paragrafi.

Chi lo approva voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 9. Contemporaneamente alla promulgazione della presente legge il Governo del Re farà pubblicare, nei singoli comuni delle provincie in cui si coltiva il riso, uno stato indicativo dei territori e dei perimetri entro i quali la risicoltura, previo permesso, è stata circoscritta dalle leggi e dai regolamenti anteriori alla presente. »

Chi intende approvare il nono articolo voglia rizzarsi.

(È approvato.)

Qui è luogo per le proposte dell'ufficio centrale.

La parola è al relatore.

**GIULIO, relatore.** Nella seduta di ieri il signor senatore Plezza proponeva, in forma d'addizione all'articolo 7, la disposizione seguente:

« Nei perimetri non proibiti sarà lecito introdurre la coltura del riso per la vicenda, anche nei terreni nei quali il riso non fu mai coltivato, quando cioè si faccia in sostituzione d'uguale quantità di terreno di risaie vecchie contemporaneamente sopresse. »

L'ufficio centrale, al quale il Senato ha rimandato l'esame di questa proposta, ha dovuto prima di tutto ricercare quale fosse lo stato della legislazione relativamente a questo punto.

La legge del 1728, la quale proibisce di creare e di mantenere risaie che non esistessero nel 1710, non fa veruna proibizione di cambiare la posizione delle antiche risaie; ma si limita a prescrivere che la superficie totale delle risaie conservate non possa eccedere la superficie di quelle che esistevano nel 1710; essa, cioè, si esprime press'a poco così:

« È proibito (abbrevio un poco i termini, che negli usi di que' tempi erano molto diffusi), è proibito a chiunque di coltivare riso sopra una superficie di terreno, maggiore di quella che egli coltivava a riso nell'anno 1710. » Nel 1792, al 5 agosto, fu pubblicato un editto, il quale richiama in vigore la legge del 1728, cioè manda di nuovo distruggere tutte le risaie fatte dopo il 1728 oltre a quelle che esistevano nel 1710. Ma i termini di questa legge del 1792, sono molto differenti da quelli della legge del 1728. In essa, infatti, non solamente si vieta di coltivare a riso una superficie maggiore di quella che era coltivata nel 1710, ma si vieta assolutamente di stabilire risaie in terreni ne' quali non fossero state già prima coltivate.

« In primo luogo (dice l'editto) proibiamo indistintamente nelle provincie di Novara, di Lomellina, di Vercelli e di Biella l'introduzione di nuove risaie, ossia la seminazione del riso, in tutti i terreni ora destinati ad altra specie di coltura, qualunque sia la distanza de' medesimi terreni dagli abitati o dalle strade, sotto pena, a ciascun contravventore, di 30 scudi per ciascuna giornata, e dell'immediata distruzione della risaia a proprie spese. »

Questa legge del 1792, in questo punto, non è stata mai abrogata; solamente nel 1815 il Re, nell'istituire una speciale delegazione per tutto ciò che si riferiva alle risaie, e nell'imporre di far restringere la coltura delle risaie a quelle sole che esistevano nel 1792, e che erano state consegnate, permette di lasciar sussistere anche le risaie, le quali nel 1792 non fossero state consegnate, purchè in quell'anno 1792 queste risaie non fossero effettivamente coltivate a riso a ragione di vicenda; cioè, il Re nell'editto del 1815 diede facoltà alla delegazione di permettere che si continuasse la coltura del riso anche in terreni che nel 1792 non erano stati consegnati come risaie, purchè nel 1792 fossero quei terreni vacanti unicamente per ragione di vicenda, ma fossero già stati prima destinati alla coltura del riso.

Altre disposizioni delle leggi vigenti non si trovano su questo punto; quindi non vi ha dubbio che, a termini rigorosi della legislazione quale esiste, non è permesso *de ture* ad un proprietario di risaie di stabilire vicende tra una risaia antica ed un terreno vergine, cioè che prima non fosse mai stato coltivato a riso. Un proprietario che in un terreno in cui la coltivazione del riso è permessa, e fuori della distanza bandita possiede due terreni, l'uno di risaia antica, l'altro che non è mai stato consacrato a coltura di riso, non può di pien diritto alternare la coltura tra questi due terreni.

Se questo proprietario, nei tempi trascorsi, cioè prima della promulgazione dello Statuto, avesse voluto aver facoltà d'alternare la coltura del riso tra un'antica risaia ed un terreno vergine, gli si porgeva un mezzo, e questo era di ricorrere a S. M., la quale, in virtù dei suoi pieni poteri legislativi, poteva derogare a tutte le leggi antecedenti e concedere il permesso di stabilire questa vicenda tra antiche risaie e risaie nuove. Questo rimedio ora più non esiste; secondo lo stato attuale delle nostre leggi non vi ha autorità amministrativa nè altra la quale possa concedere la facoltà di stabilire questa vicenda tra una risaia antica ed una nuova in derogazione alle proibizioni dell'editto del 1792. Per altra parte le ragioni addotte ieri dall'onorevole senatore Plezza parvero alla Commissione abbastanza forti e stringenti perchè debba ammettersi l'opportunità di tale vicenda, la quale, non solamente in genere non sarà dannosa alla pubblica salute, ma le sarà anzi vantaggiosa, essendo stato lungamente dimostrato il minor danno che proviene da risaie nuove che dalle antiche e da risaie avvicendate, anzi che da risaie in coltura continua. L'ufficio adunque non vede difficoltà ad ammettere questa disposizione: se non che i termini in cui essa è concepita hanno dato origine a molti dubbi che si erano fin dalla seduta di ieri sollevati. L'emendamento del signor senatore Plezza è concepito in questi termini. (Vedi sopra)

Questo emendamento, così concepito, lascia interamente dubbio se la sostituzione possa farsi unicamente fra terreni appartenenti allo stesso proprietario, oppure se, come è stato ieri proposto da alcuni preopinanti, questa sostituzione debba essere ugualmente lecita fra terreni appartenenti a proprietari diversi.

In favore di questa seconda versione, cioè della facoltà di sostituire una risaia nuova ad una antica, ancorchè le due non appartengano allo stesso proprietario, in favore, dico, di questa versione sono state proposte nel seno dell'ufficio centrale ragioni di molto peso.

La prima era questa, che i grandi proprietari, i quali posseggono una vasta estensione di risaie, possono a piacimento loro stabilire su quest'estensione quella vicenda di coltura che loro sembri più vantaggiosa, principalmente se godono di acque proprie; in quel caso stabiliranno essi i luoghi dove in ciascun anno convenga loro di spandere le acque di cui si valgono.

Non così i piccoli proprietari, i quali, non possessori di vaste tenute, sulle quali possano stabilire convenevoli vicende, sono costretti di acconciarsi a quelle stabilite nei fondi contigui.

Un piccolo proprietario il quale possiede un bioccolo di terreno presso ai proprietari maggiori, i quali in questo anno abbiano una coltura asciutta, si trova di necessità forzato ad aver coltura asciutta anch'egli nel suo terreno, perchè non avrebbe acqua con cui irrigarlo. Ma se nell'anno seguente il suo ricco vicino trasporta in sua vicinanza una coltura irrigua,

le infiltrazioni non permetteranno al piccolo proprietario una coltura asciutta, e per altra parte gli scoli della detta proprietà contigua gli daranno comodità di introdurre la coltivazione a riso.

Per queste ragioni si credette opportuno, nell'interesse di questi piccoli proprietari, di permettere che anche colui che possiede un terreno solo, lo possa avvicendare, non col terreno proprio, ma con terreno altrui. Una seconda ragione era questa, che se la legge si restringesse a permettere la sostituzione di risaie nuove alle antiche appartenenti agli stessi proprietari, venendo il caso che per un motivo qualunque la proprietà si scindesse, o per la vendita, o per successione, o per qualunque altro motivo, un diritto che prima competeva a quei fondi di poter essere tra loro avvicendati, cesserebbe di appartenere ai fondi medesimi, la qual cosa varierebbe il carattere della proprietà, poichè avremmo ad avere diritti ed oneri non inerenti alla proprietà, ma alla persona del proprietario.

Queste ragioni parvero all'ufficio centrale di molto peso. Per altra parte esso considerò che il merito principale di una legge è quello di poter essere eseguita, come il torto più grave è quello di non essere applicabile. Ora l'ufficio ha creduto che se si introducesse questa facoltà di ammettere avvicendamenti tra risaie vecchie e terreni vergini appartenenti a proprietà differenti, ne nascerebbe tanta complicazione e difficoltà tali a poter tenere dietro a questi avvicendamenti di coltura, che le autorità incaricate di sopravvegliarli ne sarebbero assolutamente sopraffatte, e dopo pochi anni perderebbero talmente le tracce delle trasformazioni avvenute per questi scambi di coltura, che verrebbe insensibilmente, ma inevitabilmente la coltura del riso ad occupare interamente tutti quei territori nei quali essa non è assolutamente vietata, ma dee pure, secondo le leggi esistenti, essere limitata.

L'ufficio centrale è quindi venuto nella sentenza, che fosse opportuno di condisendere alla proposta dell'onorevole senatore Plezza; ma però in questi limiti, che lo scambio tra antiche risaie e terreni vergini fosse permesso soltanto sulle terre di ciascun proprietario il quale fosse tenuto a provare che mentre mette una coltura di riso in nuovo terreno, sopra una egual estensione di risaie in terreni precedentemente coltivati a riso, affine di accertare che vi ha effettivamente compenso.

Si è quindi creduto che alla facoltà così concessa dovesse essere annesso l'obbligo di fare all'intendente la consegna della posizione e superficie, sia della risaia antica che si vorrebbe sopprimere, sia della risaia nuova, che a quella si vorrebbe sostituire:

L'articolo 9bis verrebbe dunque proposto dalla Commissione in questi termini:

« Nei perimetri non proibiti sarà lecito introdurre la coltura del riso per la vicenda anche in terreni nei quali il riso non fu mai coltivato, purchè ciò si faccia dal proprietario in sostituzione di eguale quantità di terreno di risaie le quali siano da lui contemporaneamente sopprimate. »

Fin qui il testo dell'ufficio non è altro che quello dell'onorevole senatore Plezza, coll'aggiunta delle parole *dal proprietario*, ma si aggiungerebbe questa condizione, « e mediante preventiva consegna all'intendente della provincia coll'indicazione della quantità e posizione della nuova risaia e di quella da sopprimersi. »

In questi termini conviene l'opinione de' membri dell'ufficio centrale, quantunque un'opinione in esso si fosse espressa la quale accennava non contentarsi di questi termini mede-

simi, ed avrebbe voluto che si inserisse nell'articolo qualche *clausola*, per la quale risultasse esplicitamente che mai in nessun tempo, in grazia di queste concessioni, la superficie attualmente coltivata a riso in quel territorio non verrebbe ad essere accresciuta, si sarebbe voluto aggiungere, per esempio: « con che le antiche e le nuove risaie non possano mai essere contemporaneamente seminate a riso. »

Ma qui nasceva un'altra difficoltà (io dimando perdono di stancare così con queste seccaggini la sofferenza del Senato).

*Voci.* No! no!

**GIULIO, relatore.**... Ma, ripeto, qui nasceva un'altra difficoltà: il dire che assolutamente le due risaie vecchie e nuove non si sarebbero mai potute coltivare nello stesso tempo, era un dire più di quello che era nell'intenzione dello stesso proponente; poichè egli non vedeva difficoltà a che, per uno, due, tre o quattro anni colui che acquista due risaie, una antica, l'altra nuova, le coltivasse contemporaneamente, purchè cessasse contemporaneamente in altra parte del territorio una corrispondente superficie di risaia vecchia.

Sarebbe stato dunque necessario fare un articolo così ampiratamente lungo, e così difficile a ridurre in forme precise, e per la difficoltà inerente, e per la brevità del tempo che stringe, che l'ufficio centrale ha creduto che dovessero bastare i termini di cui ho avuto l'onore di dare lettura al Senato, i quali rimangono spiegati dalla dichiarazione che ho qui l'onore di fare, e dalla discussione che avrà seguito; sicchè, a mente dell'ufficio centrale, l'articolo si dee intendere così, cioè che sia permesso ad ogni proprietario di risaia antica di sostituire ad essa una eguale quantità di risaia nuova. Che ogni volta che egli coltiverà la nuova, non potrà rimettere in coltura di riso l'antica, salvo che egli sopprima contemporaneamente un'altra parte corrispondente di antiche risaie.

Insomma, l'articolo è destinato a ciò, che possa trasportarsi la coltura del riso da un punto all'altro di un territorio non vietato, ma che in niuna guisa non si possa estendere al di là dei limiti presenti, salvo quelle autorizzazioni di cui avrò l'onore di parlare più tardi.

**PRESIDENTE.** Chieggo al senatore Plezza se acconsente alle modificazioni introdotte dall'ufficio centrale nel suo emendamento.

**PLEZZA.** Ringrazio l'ufficio centrale per la parte del mio emendamento che ha ammesso, e volentieri vi acconsento; ma vedo la necessità, affine di togliere nell'uso pratico altri gravi e molti inconvenienti, di proporre allora un altro articolo per un caso speciale, che è questo.

Vi sono dei proprietari di grandi canali, di grande quantità d'acqua, che non possiedono terreni sui quali impiegarla, od almeno non ne posseggono in quantità sufficiente. Questi proprietari d'acqua, e non di terreni, concedono l'acqua a prodotto a piccoli proprietari di terreni che vanno variando di luogo di mano in mano che la vicenda lo richiede, sempre con contratti temporari di pochi anni; per esempio: un piccolo proprietario ha ricevuto l'acqua per la coltura del riso nei tre anni passati; l'anno venturo vuol fare la vicenda, e non vuole più l'acqua che gli è stata concessa in addietro.

In questo caso è necessario che il proprietario dell'acqua la trasporti in altro territorio, o regione, in campi diversi e la dia a proprietari diversi da quelli coi quali aveva fatto l'accordo negli ultimi anni.

In questo caso, allo stato attuale della legge, non sarà lecito questo trasporto d'acqua se non provocando tanti permessi, tanti decreti reali quanti sono i proprietari che ricevono l'acqua, e ciò, oltre che sarà d'un incaglio gravissimo, ap-

porterà un danno assai notevole ai proprietari dell'acqua; perchè dal momento che i proprietari del terreno vedranno, che per legge il proprietario dell'acqua non può portar via dai loro campi l'acqua loro concessa, perchè essi soli hanno il diritto di sostituzione, rifiuteranno pagare un corrispettivo giusto per il valore dell'acqua, poichè diranno: il proprietario dell'acqua non può più portarla via dai nostri campi, perchè non ha terreno suo da sostituirvi e non può portarla in fondi appartenenti ad altri; se vuol sostituire deve sostituire nei nostri fondi; perciò prevaliamoci di questa sua condizione vincolata per stabilire all'acqua il prezzo che noi vogliamo.

Quindi il valore dell'acqua di questi proprietari sarà affatto distrutto, dovendo essi dipendere da quei proprietari i quali sanno che quel padrone d'acqua non la può portar via dai loro campi, perchè la legge lo proibisce...

**GIULIO, relatore.** Domando la parola.

**PLEZZA.**... e non ha terreni propri nei quali usare della propria acqua; locchè distruggerà valori molto grandiosi, essendo molte le famiglie che hanno acqua senza avere terreni dove impiegarla, o che non ne hanno in quantità sufficiente.

Ammettendo io pertanto l'emendamento, come fu proposto dall'ufficio centrale, quanto al caso del proprietario, che può fare la vicenda sul terreno suo, mi troverei obbligato a proporre un altro emendamento, il quale sancisce che i proprietari d'acqua, i quali la concedono a prodotto a terzi, potranno variare i concessionari, purchè non irrighino mai quantità di terreno maggiore di quella che si sopprime.

Questo è il senso della mia proposizione.

**GIULIO, relatore.** L'onorevole senatore Plezza suppone che la legge, quale noi abbiamo l'onore di proporre, precluda assolutamente ogni mezzo di stabilire novelle risaie nei territori e nei perimetri nei quali questa coltura è permessa.

Ma così non è; ho premesso che nello stato presente della legislazione veramente non si vede mezzo di ottenere legalmente la facoltà di fare una nuova risaia, perchè questa facoltà, la quale prima si concedeva dal Re a da'suoi delegati, in virtù della sua plenipotenza non potrebbe ora essere legalmente da nessuno concessa; ma ho soggiunto che questa è lacuna nella legge, lacuna che è desiderabile di colmare, e che l'ufficio centrale si propone appunto di colmare colla proposta di un articolo relativo a questo caso.

Ciò vuol dire che dopo che il Senato avrà preso in considerazione la proposta che l'ufficio sarà per presentargli intorno ai mezzi che pare siano convenienti, affinchè non sia assolutamente preclusa la via di stabilire risaie nuove, e qualora le formalità che perciò si proporranno, paiano assolutamente al signor senatore Plezza così gravi da impedire che vi si conformino quei nuovi proprietari, i quali dovrebbero subentrare agli antichi per far uso di quelle acque di cui testè egli ragionava, in questo caso, dico, egli potrà proporre la disposizione su cui ora ci ha intrattenuti.

Prima però mi pare che l'ordine logico richieda che si voti sull'articolo presente, che quindi si esamini quello o quelli che saranno proposti relativamente ai mezzi di ottenere facoltà di coltivare risaie nuove; e dopo tutto ciò, se ancora resterà una lacuna la quale il Senato giudichi degna assolutamente di essere riempita, vi sarà luogo di occuparsene; ma sarebbe prematuro il dare una facoltà in genere, mentre forse sarà più conveniente di non darla se non salve quelle formalità che verranno inserite negli articoli di cui tosto il Senato avrà occasione di occuparsi.

**PLEZZA.** Acconsento pienamente a quanto venne testè esposto dall'onorevole senatore Giulio.

**PRESIDENTE.** Metto dunque ai voti l'articolo 9bis proposto dall'ufficio centrale.

(Il Senato adotta.)

**ALFIERI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il senatore Alfieri ha facoltà di parlare.

**ALFIERI.** L'osservazione giustissima fatta ieri dal mio amico e collega senatore Di Pollone, e l'adesione data dal Senato alla sua proposta, di rimandare cioè all'esame dell'ufficio centrale l'emendamento Piezza, e quello che io stesso aveva suggerito, mi hanno posto in grado di meglio riflettere sull'oggetto dell'emendamento stesso da me proposto. Conseguenza di questa maggior riflessione è stata una modificazione al mio primo concetto. Io sono venuto riconoscendo che la mia prima proposta era incompleta nella sostanza, e forse anche nella forma, perchè il luogo ove io suggeriva d'inserirla non era molto a proposito.

Debbo però accennare al Senato il motivo che mi ha determinato a fare tale proposta.

Io proponeva unicamente che nell'articolo 10 si introducessero disposizioni che mi sembravano utili per compiere la lacuna, che fu riconosciuto rimanere nel progetto di legge dopo la discussione ieri seguita.

Infatti, se era desiderabile che nel presente progetto di legge si fosse fatto menzione espressa dell'esigenza che si intendeva mantenere del permesso per la coltivazione di nuove risaie, era anche indispensabile che si indicasse a quale autorità si dovesse ricorrere, in che modo ciò si dovesse fare, se in occasione di simili ricorsi si facesse luogo a opposizione, ed in qual modo ancora quelle opposizioni dovessero risolversi, e finalmente se fosse il caso di fare una sanzione per l'osservanza del prescritto dalla legge, per la necessità della licenza, onde coltivare a riso i terreni che prima si trovavano destinati ad altra coltura. Io ho creduto che si potessero anche a quei casi applicare le stesse norme che nella legge furono introdotte relativamente alla consegna, e stabilirvi eziandio gli stessi termini. Secondo questo concetto, io ho compilato i seguenti due articoli che diverrebbero il 10 e l'11 della legge. Essi sono concepiti in questi termini:

« Art. 9. Le licenze per la formazione di nuove risaie, nei territori e perimetri in cui tale coltivazione si può permettere, che secondo le leggi anteriori si concedevano dalla regia delegazione, potranno quindi innanzi concedersi dall'intendente generale della divisione amministrativa, in cui le risaie medesime sarebbero situate. »

« Art. 10. La domanda di licenza per la formazione di nuove risaie, di cui nel precedente articolo, sarà rimessa al sindaco del comune in cui sarebbero poste, ed a diligenza del sindaco medesimo sarà fatta pubblicare, non più tardi di otto giorni successivi alla data della rimessione a lui fatta, in due giorni consecutivi di mercato o di festa, od anche alternativamente, oppure in cinque giorni consecutivi.

Il processo pel conseguimento di tali licenze seguirà i modi ed i termini stabiliti negli articoli 4, 5 e 6 della presente legge per le consegne.

« Sono pure applicabili al caso di formazione di nuove risaie senza la previa licenza, di cui nell'articolo 9, le disposizioni dell'articolo 8. »

Io credo che il Senato avrà presenti le disposizioni degli articoli a cui si riferisce nella presente proposta, e che considererà essere queste formalità di molto abbreviate, massime se si pongono in confronto a quelle che sarebbero solite a praticarsi in altri casi, se non analoghi, almeno in gran parte simili a questi. I termini anche sono molto brevi, il che sem-

bra indispensabile nei casi dei quali si tratta. Io spero che il Senato vorrà accordare favore a questa mia proposta.

**GIULIO, relatore.** Gli stessi motivi, che hanno suggerito all'onorevole senatore Alfieri la proposta di due articoli da lui letti, avevano indotto l'ufficio centrale a compilare un articolo unico, il quale conteneva in sostanza, ma meno chiaramente espresse, le medesime disposizioni. L'ufficio centrale si accosta dunque con piena soddisfazione alla proposta dell'onorevole senatore Alfieri. Mi permetta tuttavia un'osservazione. Nella proposta che l'ufficio intendeva di fare, fra le altre condizioni, vi aggiunse anche questa: « che i terreni nei quali si vuole introdurre la coltura di nuove risaie, non fossero suscettivi di altra coltura. » Questa condizione non è riprodotta nella compilazione dell'onorevole senatore Alfieri: e desiderando io di non rendere indispensabile con questa aggiunta l'articolo proposto dall'onorevole senatore Piezza, cioè desiderando di non dare materia a dover complicare ancora questa legge provvisoria coll'aggiunta di un novello articolo, non avrei difficoltà di rinunciare all'aggiunta di queste parole *non suscettiva di altra coltura*, e vi rinuncio di tanto miglior grado, perchè non dubito punto che quando si verrà all'applicazione abbia questa clausola a produrre pochissimo effetto. Non dubito cioè che non si trovi sempre e facilmente qualche ingegnoso modo di fare risultare che quel terreno non è suscettivo di altra coltura.

Vi ha però nella compilazione del primo articolo del signor senatore Alfieri una spiegazione che mi parrebbe conveniente di sopprimere, ed è dove dice: « le licenze, che erano solite concedersi dalla delegazione speciale. » A termini dell'editto del 1818 che stabilisce questa delegazione, essa non aveva facoltà di concedere che si creassero nuove risaie; essa poteva solamente permettere la continuazione di risaie stabilite non consegnate nel 1792, o stabilite dopo quell'anno, cioè, o quando già esistessero nel 1792, ma non fossero state consegnate, perchè in quell'anno a motivo di vicenda non erano in coltura di riso, oppure quando fossero state stabilite dal 1792 al 1818, ma in terreni nei quali era possibile ogni altra specie di coltura; quindi si vede che la delegazione non aveva piena facoltà di concedere lo stabilimento di nuove risaie.

Io desidererei adunque che si sopprimesse quella spiegazione, affine si eviti ogni dubbio e si renda ben chiaro che gli intendenti generali, mercè di quelle formalità che vengono dagli articoli 4, 5 e 6 della presente legge prescritte, potranno d'ora innanzi concedere lo stabilimento di risaie nuove fuori dei perimetri banditi, in quei territori in cui dalle leggi precedenti non è assolutamente esclusa la possibilità legale di stabilire risaie. In questi termini l'ufficio centrale aderisce alla proposta del signor senatore Alfieri.

**ALFIERI.** Conosco giustissima l'osservazione fatta dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale e vi aderisco pienamente.

**PRESIDENTE.** Io, uniformandomi alle spiegazioni date, proporrei che l'articolo s'intenda concepito in questo modo:

« Le licenze per la formazione di nuove risaie nei territori e perimetri in cui tale coltivazione si può permettere, potranno quindi innanzi concedersi dall'intendente generale della divisione amministrativa in cui le risaie medesime sarebbero situate. »

Se non vi è osservazione, lo pongo ai voti.

Chi lo approva voglia levarsi.

(È approvato.)

Porrà ora ai voti il secondo articolo addizionale Alfieri, così concepito. (Vedi sopra)

Chi lo approva sorga.

(Il Senato adotta.)

Viene ora il turno dell'articolo ultimo della legge.

« Nulla è innovato sovra le disposizioni delle precedenti leggi e regolamenti nella parte in cui non siasi altrimenti provveduto colla presente. »

Lascio l'ultima parte dei ministri, perchè non suol fare parte del testo della legge.

**MASSA SALUZZO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Massa Saluzzo.

**MASSA SALUZZO.** La mia parola è diretta solamente ad ottenere uno schiarimento intorno all'applicazione di questa legge. È detto che nulla è innovato alle disposizioni delle precedenti leggi e regolamenti. Le precedenti leggi e regolamenti applicavano la pena di cinquanta scudi antichi di Piemonte a chi era in contravvenzione. Pregherei l'ufficio centrale di dirmi se è veramente intenzione della legge che coloro i quali non obbedissero agli ordini di cui nell'articolo 8, ossia quell'articolo che viene poi surrogato a questo, se cioè quelli che non distruggeranno le loro risaie giusta il prescritto dell'intendente, si intenderanno poi rimessi al pubblico Ministero affinché faccia loro dai tribunali competenti applicare la multa di scudi cinquanta antichi di Piemonte per ogni giornata in contravvenzione.

La legge nei termini in cui è concepita pare che lasci sussistere il dubbio. Io credo che in materia penale il dubbio sarebbe sufficiente per non applicare la pena. Qualunque sia l'intenzione dell'ufficio, credo sarebbe bene che la legge dispicasse questo dubbio.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Mi pare che non vi possa essere dubbio in quanto alle disposizioni penali che debbono essere in vigore. Questa legge introduce molte facilitazioni che prima non si avevano; se dopo queste facilitazioni si vuole ancora prescindere dalle penali, allora rimane inutile qualunque proibizione. Nei tempi antichi molte pene non si applicavano, perchè non vi erano quelle agevolanze che sono proposte dalla presente legge, quindi mi pare che ora almeno dovrebbero essere applicate.

**MASSA SALUZZO.** Le osservazioni dell'onorevole ministro saranno forse vaevoli a stabilire il principio che queste pene debbono essere applicate; ma se osserviamo il principio generale, cioè, non darsi doppio provvedimento in una stessa cosa, non bis in idem, mi pare che se oltre le spese della distruzione delle risaie, oltre quelle che son necessarie per dare lo scolo alle acque, i proprietari dovessero sopportare anche la multa di cinquanta scudi, credo che la legge sarebbe forse alquanto severa più di quello che meriti di esserle una legge provvisoria. Se il Senato dunque crede che queste pene debbano applicarsi, sarà opportuno il dirlo, altrimenti nell'applicazione della legge nascerà il dubbio, e sarà risolto in favore del contravventore.

**GIULIO, relatore.** In materia così strettamente legale, io dovrei osservare quel silenzio che si conviene alla mia ignoranza. Tuttavia la tanta indulgenza del Senato mi dà ansa a trascorrere ancora una volta al di là dei termini della modestia. L'onorevole preopinante è d'avviso che, contro al mantenimento delle pene antiche, militi l'assioma legale, che non si possono imporre due pene per lo stesso fatto; io credo che qui veramente non possa applicarsi questa massima. La legge presente non stabilisce una pena quando manda distruggere d'ufficio, ed a spese dei contravventori, le risaie condannate, quando manda restituire il corso alle acque che servono allo stabilimento delle risaie. Qui, dico, vi è pena veruna. O che il proprietario egli medesimo distrugge le risaie, dà corso

alle acque, ed egli fa il debito suo, non a nome di pena, ma come semplice esecuzione della legge; oppure egli trascura questa esecuzione, e allora questo corso d'acqua e quella distruzione di risaie vengono fatte d'ufficio a diligenza dell'intendente, non per infliggere al contravventore una pena, ma sì perchè si eseguiscano le leggi: non può dunque per niuna guisa considerarsi come pena ciò che prescrive l'articolo 8; la pena consisterà bensì solamente in quella multa comminata da una legge anteriore, alla quale non viene in ciò dalla presente derogato.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Io non credo che la distruzione delle risaie possa considerarsi come una pena; essa, a mio parere, non è che una riduzione nel suo primitivo stato, di quanto erasi fatto in contravvenzione della legge. Vi sono bensì pene speciali per le contravvenzioni, ma se queste pene non sono rigorose, la legge diventa inutile.

**MASSA SALUZZO.** Ho già parlato due volte. Chieggo quindi la facoltà di...

Voci. Parli! parli!

**PRESIDENTE.** Il Senato le accorda la parola.

**MASSA SALUZZO.** Non vi è che una difficoltà sola: la legge nell'articolo 8 dice: « le risaie le quali si fossero conservate, non ostante il prescritto dell'articolo primo, e la soppressione pronunciata in conformità dell'articolo sei, verranno nel più breve termine, e senz'altro, fatte distrurre. » Domando se questo termine sarà di un anno, di sei mesi, di due. Se la legge dicesse: « qualora le opere prescritte dall'intendente non siano eseguite fra il termine di... saranno eseguite a norma del prescritto dalle vigenti leggi, » allora la cosa starebbe; ma quando non si prefigge alcun termine, nascerà sempre il dubbio nel pubblico Ministero da quando possa muovere la sua azione.

**SCLOPIS.** Mi pare che bisogna distinguere tra la cessazione del fatto delittuoso e l'applicazione della pena al delinquente.

La cessazione del fatto delittuoso non si annovera mai tra le pene, perchè la cessazione del fatto delittuoso è il ritorno dell'anomalia allo stato regolare; per conseguenza io credo che ammettendo le disposizioni della legge quale fu concepita nel progetto noi non incorreremmo nell'adagio, non bis in idem.

Quanto poi alla difficoltà che l'onorevole preopinante ravvisa nella fissazione del punto di partenza da cui possa iniziare il pubblico Ministero la sua azione, io credo che non vi possa esser dubbio, che il pubblico Ministero è abilitato ad agire dal momento in cui è determinata la contravvenzione: determinata la contravvenzione, sia che sia ridotta la cosa in pristino, sia che non sia ridotta, l'azione del pubblico Ministero comincia; in questo modo io credo che abbiamo, secondo le regole ordinarie, fissazione del punto di partenza del pubblico Ministero, cessazione del fatto delittuoso il quale non è pena, e quindi applicazione di pena emergente dalle disposizioni della legge.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola il ministro dell'interno.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Ho domandato la parola per chiarire maggiormente la cosa.

Il senatore Massa Saluzzo suppone che le penalità portate dalla legge non vengano in conseguenza della non eseguita distruzione delle risaie ordinata dall'intendente; egli è in errore.

La pena s'incorre quando si tiene una risaia che non è permessa dalle preesistenti leggi, nè da questa che stiamo

discutendo. Il più breve termine possibile si riferisce all'intendente generale che deve ordinarne la distruzione.

E quando è che l'intendente generale ordina la distruzione?

Al momento; altrimenti il contravventore, qualunque sia la ragione probabilmente farebbe il raccolto del riso prima di distruggere la risaia, locchè accade ben sovente, ed è pur bene che questi esempi vengano tolti una volta.

*Voci diverse.* Ai voti! ai voti!

**DE CARDENAS.** Domando la parola.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Faccio osservare che vi sono tre oratori ancora che hanno chiesto la parola.

La parola è al marchese Alfieri.

**ALFIERI.** Ho chiesto la parola per far osservare che, tolta di mezzo la difficoltà che si è sollevata dal signor senatore Massa Saluzzo, e che mi pare sia stata rimossa dal ministro, resta sempre la enormità della pena ora comminata per la trasgressione di cui si tratta. Tutti sanno che questo è un motivo per cui le leggi non vengono applicate. Io non sono abbastanza perito della legislazione passata intorno alle risaie, per conoscere se in quanto alle penalità che essa commina vi siano molti articoli che abbianvi relazione.

Se si trattasse (come potrei presumere da quanto fu detto) di un articolo solo, non vedrei difficoltà che nella legge presente questo articolo si modificasse in modo che per esempio venisse imposta una multa di 80 lire per ettare.

*Una voce.* Bravo!

*Voci.* Oh! oh!

**ALFIERI.** Cinquanta lire di multa per ettare, sarà eguale al prodotto che si può ricavare da queste risaie. Perciocchè io osservo che oltre la perdita delle spese già fatte, che in molti casi sarà assai grave, oltre la perdita del raccolto che si sperava, si verrebbe ancora a pagare una multa da quegli che si permettesse di ridurre il terreno da altra coltura, alla coltura irrigua.

**PRESIDENTE.** La parola è al relatore della Commissione.

**GIULIO, relatore.** La penalità applicata dall'editto del 1792 per l'introduzione di nuove risaie è questa:

« Proibiamo (dice il citato editto) l'introduzione di nuove risaie, ossia la seminazione del riso in tutti i terreni ora destinati ad altra specie di coltura, qualunque sia la distanza de' medesimi terreni dagli abitati e dalle strade, sotto pena a ciascun contravventore, di scudi 80 per caduna giornata, e della immediata distruzione delle risaie a proprie spese. »

La multa adunque per lo stabilimento di risaie illegali è di 80 scudi per caduna giornata:

Vi ha una seconda pena comminata dall'articolo seguente, ma non contro i contravventori medesimi:

« Per meglio assicurare l'esatta osservanza di questa proibizione incarichiamo gli amministratori delle comunità di vegliare affinchè non si commettano contravvenzioni, coll'obbligo al medesimo di doverle denunziare all'intendente tostochè sieno giunte a loro notizia, sotto la pena, nel caso di inadempimento di questo incarico, di scudi dieci da pagarsi da caduno di essi, e di essere rimossi ed inhabilitati in perpetuo all'ufficio di sindaco e di consigliere. »

Finalmente, quanto al mantenimento di risaie illegalmente esistenti, l'articolo quarto si limita ad ordinarne la immediata soppressione, qualora ne venga trascurata la consegna.

Insomma per la sola omissione delle consegne non vi ha multa; per lo stabilimento di risaie in contravvenzione vi ha una multa di 80 scudi per giornata.

**PRESIDENTE.** Se il senatore Alfieri crede parlare...

**ALFIERI.** Ne prescindo.

**PLEZZA.** Avevo domandato la parola per un'altra osservazione, ed è che io vedo nella nuova legge che si parla di perimetri proibiti e di perimetri permessi dalle leggi antiche.

Nel seno della Commissione si era inteso di ristabilire solamente i perimetri di distanza dagli abitati...

**PRESIDENTE.** (Interrompendo) La prego di osservare che nell'articolo ultimo non si fa menzione di perimetri.

**PLEZZA.** La prego di osservare anzi che si conservano tutte le disposizioni delle leggi antiche che non sono variate colla legge attuale.

Nelle leggi antiche vi sono varie qualità di perimetri: vi è il perimetro di distanza dagli abitati, ed il perimetro di distanza dalle strade.

Nel seno della Commissione erasi inteso di ristabilire il perimetro di distanza dagli abitati, ma non le distanze che prescrivevano le leggi antiche dalle strade.

Io dubito che ne' termini in cui è concepita questa legge, si abbiano da ristabilire anche le distanze dalle strade, perchè si parla in generale di perimetri permessi dalle leggi antiche e di perimetri proibiti dalle stesse leggi antiche. Perciò bisognerebbe per lo meno spiegare, che non si intende di ristabilire le distanze che le leggi antiche prescrivevano dalle strade; poichè allora il Governo nel pubblicare in ogni comune le distanze de' perimetri, ommetterebbe la pubblicazione pe' perimetri delle distanze dalle strade, i quali, qualunque portati dalle leggi antiche, pure non era in animo della Commissione di ristabilire.

**MORIS.** Farò osservare all'onorevole preopinante che nell'articolo 1 della legge dove si parla di perimetri permessi si aggiunge « nel perimetro della distanza dagli abitati. » Quindi quello che egli vorrebbe introdurre nella legge fu introdotto.

**PLEZZA.** Io temo che la cosa non sia ben chiara, e che con queste parole si ristabiliscano anche le distanze delle strade, le quali la Commissione non aveva in animo di ristabilire, di modo che vorrei fosse il Governo informato che non si è inteso di ristabilire la distanza dalle strade, affinchè sappia regularsi nelle pubblicazioni necessarie, massimamente che queste distanze erano grandissime.

**MORIS.** Ma l'articolo 10 dice:

« Nulla è innovato sopra le disposizioni delle precedenti leggi e regolamenti, nelle parti in cui non siasi altrimenti provveduto. »

Ora, per la parte di cui trattasi, è provveduto; imperocchè si indicano nella legge le distanze dagli abitati, e non si parla della distanza dalle strade.

**PLEZZA.** La prego di osservare che nell'articolo 9 si dice che il Governo pubblicherà uno stato indicativo dei perimetri entro i quali la risicoltura è stata circoscritta dalle leggi e regolamenti anteriori alla presente.

Io so che la Commissione ha inteso di ristabilire la distanza dagli abitati, e non la distanza dalle strade, ma dubito che il modo con cui si spiega la legge, induca a credere e i tribunali e il Governo che si sia ristabilita anche la distanza dalle strade. Ciò può essere creduto in vista delle ultime parole dell'articolo 9 e del primo alinea dell'articolo 10.

**SALVAGNO, ministro dell'interno.** Secondo le spiegazioni giustamente date dal signor senatore Moris sull'articolo 10 per cui nulla è innovato nelle parti in cui non è altrimenti provveduto, il Governo dovrà certamente provvedere alla stretta esecuzione dell'articolo primo. L'articolo primo non parla che della distanza dagli abitati, dunque sarà dovere del Governo di dare le istruzioni relative a quelle soltanto, per-

chè nell'accennare delle distanze proibite non si parla che delle distanze che sono in esecuzione nell'articolo primo, e per conseguenza mi pare che l'esecuzione per se stessa di quanto prescrive l'articolo primo basta per garantire l'esecuzione della legge nel senso del preopinante.

**GIULIO, relatore.** L'ufficio centrale riconosce la giustezza delle osservazioni fatte dall'onorevole senatore Alfieri intorno alle esorbitanze di una multa di 50 scudi d'oro, equivalenti a 350 lire circa per ogni giornata di terreno, è evidente che ove si mantenesse questa multa, l'esorbitanza della medesima sarebbe cagione che in molti casi, o non si farebbe denuncia, o non si accerterebbe la contravvenzione, e per conseguenza si andrebbe direttamente contro lo scopo della legge presente, la quale tende a mantenere la polizia sanitaria delle risaie.

Propongo adunque di ridurre questa multa ad una somma di 50 a 100 lire per ettare; allora in principio dell'articolo 10 si direbbe così: « la pena comminata dall'articolo 1 del regio editto 1792 è ridotta ad una multa estensibile a lire 100 per ettare; nulla del resto è innovato, ecc. »

**ALFIERI.** Si è osservato, da chi è più pratico di me di questa legislazione, che nelle sue disposizioni è mantenuta la promessa di una parte della multa a beneficio del denunciante; siccome ciò è in contraddizione col principio che noi professiamo, così io proporrei che si aggiungesse che questa multa sarà applicabile al fisco.

**GIULIO, relatore.** L'ufficio centrale accetta questa modificazione.

**PRESIDENTE.** Allora l'articolo ultimo della legge, secondo lo propone l'ufficio centrale, sarebbe così concepito:

« La pena comminata dall'articolo 4 del regio editto del 3 agosto 1792 è ridotta ad una multa estensibile a lire cento per ettare, applicabile interamente al fisco.

« Nulla è del resto innovato sovra le disposizioni delle precedenti leggi, ecc. » (Vedi sopra l'articolo 10)

Metto separatamente ai voti i due paragrafi.

Chi approva il primo paragrafo voglia alzarsi.

(È approvato.)

Metto ai voti il secondo.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

(La legge è approvata; ora si passa allo scrutinio segreto.)

Risultamento della votazione:

Votanti.....	52
Voti favorevoli.....	49
Voti contrari.....	3

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 4 1/2.